

ALLEGATO

MODULO DA COMPILARE DA PARTE DEI PRODUTTORI, IMPORTATORI ED ESPORTATORI DI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA

PARTE 1

INTRODUZIONE

L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra stabilisce che ciascun produttore, importatore ed esportatore di gas fluorurati ad effetto serra comunichi ogni anno alla Commissione europea informazioni su alcune attività; la prima relazione deve essere presentata nel 2008 (per le attività avvenute nel 2007). Il modulo che segue deve essere compilato dai produttori, importatori ed esportatori della Comunità europea che producono, importano e/o esportano più di una tonnellata metrica all'anno di gas fluorurati ad effetto serra o di preparati contenenti tali gas.

Nei quantitativi importati o esportati sono incluse le spedizioni alla rinfusa, comprese quelle inviate con le apparecchiature al fine di ricaricarle, ma non le quantità contenute nelle apparecchiature (cioè le apparecchiature precaricate). Le importazioni ed esportazioni di gas fluorurati ad effetto serra che vengono comunicate devono comprendere solo i quantitativi importati da o esportati verso paesi non comunitari. Analogamente, il regolamento (CE) n. 842/2006 non prevede che gli importatori debbano riferire sulle quantità acquistate da produttori o distributori comunitari, né in merito alle quantità stoccate ottenute originariamente da produttori o distributori comunitari.

Le imprese che producono e catturano più di una tonnellata metrica di gas fluorurati ad effetto serra come sottoprodotto di altre produzioni chimiche (ad esempio la produzione di HFC-23 ottenuto dalla fabbricazione di HCFC-22) devono compilare il presente modulo per comunicare le quantità di gas fluorurati ad effetto serra catturati; i sottoprodotti che vengono emessi ma non catturati non devono invece essere riportati in questo modulo.

RISERVATEZZA

Tutte le informazioni contenute nella presente relazione sono considerate strettamente riservate. Non verrà divulgata al pubblico alcuna informazione riconducibile ad un'impresa specifica; prima di essere pubblicati tutti i dati trasmessi dalle imprese sono aggregati e presentati sotto forma di relazioni sintetiche. Per eventuali domande riguardanti la riservatezza è possibile rivolgersi alla Commissione europea o all'organismo da questa designato allo scopo.

ISTRUZIONI

Compilare tutte le parti pertinenti del modulo per riferire in merito alle attività avvenute nel corso dell'anno civile precedente (le attività svolte nel 2007 devono cioè essere comunicate e trasmesse nel 2008, entro il 31 marzo). Ai fini della compilazione del modulo, nella parte 2 vengono fornite alcune definizioni utili e un elenco dei gas fluorurati ad effetto serra disciplinati, con i corrispondenti numeri CAS.

Le informazioni sono in genere fornite dall'impresa e non dai singoli impianti.

Presentazione

Una volta completata, la relazione deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui essa si riferisce. La relazione deve essere presentata alla Commissione europea o all'organismo da questa designato allo scopo e all'autorità competente dello Stato membro di pertinenza.